

Promemoria Procedura in caso di scioglimento del contratto di adesione

Il presente promemoria vi fornisce ulteriori informazioni sulle basi giuridiche e sugli effetti dello scioglimento del vostro contratto di adesione presso la Fondazione collettiva Vita. Vi illustra inoltre quali sono le possibilità per la compensazione di un eventuale disavanzo.

Partecipazione del personale

La risoluzione di un contratto di adesione esistente da parte del datore di lavoro deve avvenire con il consenso del personale. La risoluzione del contratto di adesione è valida solo se il personale è stato coinvolto in anticipo nel processo di risoluzione e se è stato ottenuto il consenso esplicito della maggioranza del personale o di eventuali rappresentanti del personale. Il processo decisionale deve essere documentato.

Quali basi contrattuali si applicano in caso di scioglimento del contratto di adesione?

In caso di scioglimento le modalità vengono regolamentate alla cifra 17 del contratto di adesione (in versioni contrattuali più vecchie: cifra 16).

Gli effetti dello scioglimento del contratto di adesione si estendono a tutti gli assicurati attivi e ai beneficiari di rendite d'invalidità.

In caso di scioglimento del contratto di adesione la fondazione versa al nuovo istituto di previdenza

- l'aver di vecchiaia degli assicurati attivi e delle persone assicurate invalide;
 - le riserve matematiche d'inventario delle rendite d'invalidità;
 - il saldo degli averi sui conti,
- con le seguenti detrazioni**
- una quota di un'eventuale sottocopertura della fondazione al momento dello scioglimento del contratto di adesione;
 - le spese per lo scioglimento del contratto ai sensi del regolamento sulle spese.

Se il grado di copertura della fondazione all'inizio del rapporto di adesione era inferiore al 100%, gli averi di vecchiaia degli assicurati e il saldo degli averi sui conti vengono ridotti nella misura del peggioramento relativo del grado di copertura occorso nel frattempo.

Se, al contrario, il grado di copertura della fondazione all'inizio dell'adesione risultava almeno del 100% e nel corso dell'adesione è sceso a un livello inferiore al 100%, il capitale di vecchiaia viene ridotto in base all'entità della lacuna di copertura.

Se l'aver di vecchiaia ridotto in questo modo è inferiore al minimo previsto dalla legge, il datore di lavoro finanzia questa differenza mediante un versamento adeguato.

Quando sussiste un disavanzo?

Un disavanzo sussiste se la fondazione al momento di uno scioglimento del contratto si trova in sottocopertura.

Chi si assume il disavanzo?

- Il disavanzo viene assunto dagli assicurati mediante la riduzione dell'aver di vecchiaia sovraobbligatorio.
- Il disavanzo viene assunto dal datore di lavoro fino a un minimo di legge.
- I beneficiari di rendite di vecchiaia non sono interessati da alcuna riduzione.

Per compensare il disavanzo che ricade sugli assicurati disponete delle seguenti possibilità:

1. Il datore di lavoro si assume l'intero disavanzo

In qualità di datore di lavoro siete disposti a compensare con un versamento unico facoltativo la sottocopertura (disavanzo) addebitata in misura proporzionale alla cassa di previdenza.

2. Il nuovo istituto di previdenza si assume il disavanzo

Eventualmente il vostro nuovo istituto di previdenza è disposto ad assumersi il disavanzo. Per chiarire la questione rivolgetevi al vostro nuovo istituto di previdenza.

3. La sottocopertura viene finanziata con fondi liberi

Se la vostra cassa di previdenza dispone di fondi liberi sufficienti, è possibile compensare il disavanzo (integralmente o parzialmente) mediante il conto. Questa misura presuppone una corrispondente decisione da parte del comitato di cassa.

**Disavanzo**

È la differenza che si origina in caso di una sottocopertura della fondazione, quando nel momento dello scioglimento del contratto il capitale di previdenza necessario per la produzione delle prestazioni assicurate non viene coperto dal patrimonio previdenziale all'uopo disponibile. In caso di scioglimento di un contratto di adesione questa differenza può essere detratta dalla prestazione individuale d'uscita.

Minimo di legge

Il minimo di legge corrisponde all'avere di vecchiaia formatosi sulla base dei requisiti minimi di legge (accrediti di vecchiaia, salario assicurato, interesse minimo).

Comitato di cassa

Organo dirigenziale della cassa di previdenza costituito da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro in pari numero (paritetico).

Rappresentanza del personale

La rappresentanza del personale non è la stessa cosa del comitato di cassa. In azienda, la rappresentanza del personale difende gli interessi dei dipendenti nei confronti del datore di lavoro.

Avviso importante:

Il presente promemoria ha carattere informativo. Fanno testo il regolamento di previdenza della Fondazione collettiva Vita, il regolamento sulla liquidazione parziale, le disposizioni della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, la Legge sul libero passaggio e le relative ordinanze.

**Avete domande?**

L'Help Point LPP (telefono 0800 80 80 80) è a disposizione vostra e dei vostri collaboratori dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00, per tutte le domande riguardanti la previdenza professionale. In alternativa potete visitare il sito → www.vita.ch